

**INDICAZIONI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVAMENTE ALLA PARITÀ DI TRATTAMENTO
NELL'ACCESSO A BENI E SERVIZI E LORO FORNITURA**

NORMA DI RIFERIMENTO	Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che applica il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, GUUE L373, 21/12/2004
ENTRATA IN VIGORE	21.12.2004
RECEPIMENTO	entro il 21.12.2007 <i>È stata recepita negli ordinamenti nazionali di tutti i 28 Stati membri</i>
SCOPO	<ul style="list-style-type: none"> • istituire un quadro per la lotta alla discriminazione fondata sul sesso nell'accesso e nella fornitura di beni e servizi, nel pubblico e nel privato • rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento tra uomini e donne
CAMPO DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • beni e servizi <ul style="list-style-type: none"> - a disposizione del pubblico - compresi quelli erogati dagli organismi pubblici - al di fuori della sfera privata e familiare - indipendentemente dalle circostanze personali del destinatario del servizio • servizi forniti in cambio di remunerazione <i>Non è pregiudicata la libertà di scelta del contraente, purché non basata sul sesso della persona</i>
AMBITI ESCLUSI	<ul style="list-style-type: none"> • impiego e occupazione • contenuto dei mezzi di comunicazione • pubblicità • istruzione
AMBITI DI PARTICOLARE INTERESSE	<ul style="list-style-type: none"> • calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi • servizi finanziari
DIVIETI	<ul style="list-style-type: none"> • ogni discriminazione diretta fondata sul sesso • ogni trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità • molestie, molestie sessuali • eventuale ordine di discriminare <i>Il principio si applica anche alle discriminazioni che hanno origine dal cambiamento di sesso.</i>
DIFFERENZE DI TRATTAMENTO NON PRECLUSE	<ul style="list-style-type: none"> • se giustificate da una finalità legittima • se i mezzi utilizzati sono appropriati e necessari <i>Dopo la Sentenza Test-Achats della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (01/03/2011), la regola unisex deve essere applicata senza deroghe nel settore delle assicurazioni ai contratti per il calcolo di prestazioni e premi individuali (dal 21/12/2012). Gli Stati membri l'hanno applicata anche ai regimi pensionistici professionali (Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Lettonia, Svezia).</i>
ESEMPI DI DIFFERENZE DI TRATTAMENTO NON PRECLUSE	<ul style="list-style-type: none"> • protezione delle vittime di abusi sessuali (per es. creazione di case rifugio per le donne) • rispetto della intimità privata e del senso del decoro • promozione della parità o degli interessi di donne e uomini (es. organismi di volontariato unisex) • libertà di associazione (per es. circoli privati unisex) • libertà di organizzazione di attività sportive unisex
AZIONI POSITIVE	<ul style="list-style-type: none"> • possibili misure specifiche per evitare o compensare svantaggi legati al sesso
DIFESA DEI DIRITTI	<ul style="list-style-type: none"> • accesso a procedure giudiziarie, amministrative, di conciliazione • previsione di misure a effettivo indennizzo o risarcimento (dissuasivo, appropriato, non limitato da un tetto massimo) • onere della prova a carico del convenuto • in caso violazione del principio della parità di trattamento, messa in atto sanzioni a livello nazionale
ORGANISMI DEPUTATI A LIVELLO NAZIONALE	<ul style="list-style-type: none"> • Associazioni • Organizzazioni • Persone giuridiche con legittimo interesse <i>Un ruolo fondamentale è riconosciuto alle autorità e agli organismi per la parità e le pari opportunità, soprattutto in funzione della protezione delle vittime.</i>
AZIONI ATTIVABILI	<ul style="list-style-type: none"> • avviare tutte le procedure giudiziarie e/o amministrative per conto o a sostegno della

DAGLI ORGANISMI DEPUTATI	<p>persona lesa</p> <p>Uno o più enti promuovono e controllano la parità di trattamento con responsabilità di</p> <ul style="list-style-type: none"> • offrire assistenza individuale alle vittime • portare avanti studi autonomi • pubblicare relazioni e rilasciare raccomandazioni
ELEMENTI DI CRITICITÀ EVIDENZIATI	<ul style="list-style-type: none"> • un'interpretazione eccessivamente restrittiva della nozione di beni e servizi • giustificazioni generiche e talvolta poco chiare di trattamenti non paritari, con ampi margini di giustificazione di trattamenti iniqui, sulla base delle deroghe • inadeguata tutela delle donne nella fornitura di servizi in caso di gravidanza o maternità • una scarsa consapevolezza, da parte dei responsabili politici, dei prestatori di servizi in merito ai diritti e alle tutele sanciti dalla Direttiva • la mancanza di conoscenza e consapevolezza da parte dei cittadini riguardo alla direttiva e alle misure che essa prevede, con conseguente scarso numero di denunce concernenti casi di discriminazione di genere • portata insufficiente del diritto all'indennizzo (per es. in caso di danni immateriali) • in caso di molestie, quando l'autore sia soggetto terzo rispetto al fornitore del bene o servizio (per es. nelle piattaforme di comunicazione su internet) • limitato utilizzo e difficile individuazione di azioni positive (la Corte Europea non si è ancora pronunciata sulla nozione di azione positiva al di fuori dell'accesso all'occupazione)
RACCOMANDAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • nel vietare la discriminazione è importante rispettare altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione; • la realizzazione del pieno potenziale della direttiva dipende da un'integrazione di genere efficiente e coerente in tutti i settori pertinenti a cui si applica tale direttiva; • il lavoro della rete europea di enti nazionali per le pari opportunità è cruciale per migliorare l'attuazione della normativa sulla parità di trattamento e coordinare la collaborazione e la condivisione delle migliori pratiche fra enti nazionali per le pari opportunità in tutta l'UE; • gli organismi nazionali per la parità debbono avere un livello sufficiente di competenze e indipendenza conformemente alle disposizioni della direttiva e al diritto nazionale, nonché le risorse necessarie per portare a termine in modo efficace i loro compiti; • la Commissione, gli Stati membri e gli organismi per la parità, possibilmente in collaborazione con le organizzazioni dei consumatori, dovrebbero accrescere la consapevolezza sia dei prestatori di servizi sia degli utenti in merito alle disposizioni della Direttiva, al fine di attuare il principio di parità di trattamento in tale settore e di ridurre il numero di violazioni della Direttiva che non sono denunciate; • gli Stati membri sono invitati a migliorare la raccolta di dati specifici, complessivi e paragonabili relativi alle molestie, anche sessuali, nel campo della parità di accesso a beni e servizi, allo scopo di distinguere i motivi di discriminazione; • da parte degli Stati membri dovrebbe essere incoraggiato il dialogo con le parti interessate che hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura
FONTI	<ul style="list-style-type: none"> - Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che applica il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, GUUE L373, 21/12/2004 - Comunicazione della Commissione COM(2012)225 Un'agenda europea dei consumatori, 22 maggio 2012 - Linee direttrici per l'applicazione della Direttiva 2004/113/CE nel settore delle assicurazioni, 11 gennaio 2012 - Relazione COM(2015)190 sull'applicazione della Direttiva 2004/113/CE, 5 maggio 2015 - Documento di lavoro della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento Europeo sull'applicazione della Direttiva 2004/113/CE, 13 luglio 2016 - Relazione della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento Europeo sull'applicazione della Direttiva 2004/113/CE, 17 febbraio 2017